



Città di Randazzo

REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE ED INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DIVERSE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n.10, ha per oggetto la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad associazioni, Enti e Società che non perseguono scopo di lucro e per prestazioni finalizzate alla realizzazione delle attività elencate al punto 1) del dispositivo sotto le lettere a), b), c), d), e), f), g), e meglio specificate nella delibera di C.C. n. 75 del 1° luglio 1992.

La concessione dei contributi ha carattere facoltativo e non dà diritto alcuno a poterne fruire con continuità negli anni successivi.

ART. 2

SOGGETTI

Possono presentare istanza:

- a) Associazioni, Enti, Istituzioni, Cooperative, Comitati Organizzatori, legalmente costituiti, purchè non perseguano finalità di lucro, che svolgono le attività specificate al precedente art. 1, così come determinate con delib. di C.C. n. 75/98, nell'ambito del territorio comunale, per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni a carattere diverso, che, per la loro rilevanza, possano costituire motivo di effettivo richiamo turistico ed incremento allo sviluppo delle tradizioni culturali.
- b) Associazioni, Società ed organizzazioni legalmente costituite, comunque denominate e qualunque sia la loro ragione sociale, purchè non perseguano finalità di lucro, che svolgano attività sportiva nell'ambito del territorio comunale e/o partecipino a campionati o a manifestazioni sportive, anche autonomamente organizzate, che per la loro importanza costituiscano valido strumento di incentivazione della pratica sportiva tra i giovani.

Rientrano nella fattispecie di cui alle lett. a) e b) le organizzazioni e le associazioni con finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, le Confraternite religiose, le organizzazioni di categoria, i circoli culturali e ricreativi, le organizzazioni del tempo libero, le Società Sportive, le Scuole e gli Istituti di istruzione. Sono fatti salvi gli eventuali ordinamenti speciali in ordine alle norme che regolano e stanno alla base della costituzione delle Confraternite religiose.

Parimenti, sono fatti salvi i diritti delle Scuole e degli Istituti di Istruzione a carattere pubblico o parificato, per cui si prescinde dall'atto costitutivo e dallo statuto.

ART. 3

FINALITA' E CARATTERE SOVVENZIONI

Il contributo del Comune è finalizzato ad assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento delle attività dei soggetti di cui ai precedenti articoli, quando esse abbiano finalità e carattere di interesse pubblico in sintonia con gli indirizzi politico-amministrativo e di sviluppo economico-sociale che il Comune persegue.

Con la concessione del contributo ci si propone la promozione ed il sostegno delle attività e delle manifestazioni a rilevanza pubblica e sociale a carattere comunale nel campo della cultura, dello sviluppo economico, del turismo e del tempo libero, dell'arte, dello spettacolo, del folgore, delle tradizioni popolari.

Agli stessi soggetti di cui all'art. 2 e per le stesse finalità possono essere concessi contributi finalizzati all'organizzazione ed allo svolgimento di specifiche iniziative, circoscritte nell'ambito di uno o più giorni, quali manifestazioni, convegni, mostre, sagre, purché di interesse popolare e collettivo.

Il carattere di contributo che hanno tutte le sovvenzioni di cui al presente regolamento, esclude in modo categorico che le spese per ogni manifestazione o attività possano essere a totale carico del Comune. Pertanto, ove dal rendiconto dovesse risultare che il contributo concesso è pari o superiore all'80% delle spese effettivamente sostenute deve procedersi alla rideterminazione del contributo stesso, che dovrà essere contenuto nei predetti limiti.

TITOLO II

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT. A) DELL' 2

ART. 4

ISTANZE E REQUISITI

I soggetti di cui alla lett. a) dell'art.2 che intendano accedere a sovvenzioni di qualsiasi tipo, debbono presentare istanza entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno al fine di mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di poter elaborare e coordinare un piano organico di interventi, sulla scorta delle disponibilità finanziarie e delle manifestazioni relative al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno successivo.

Possono accedere ai contributi i soggetti con i seguenti requisiti:

- a) possesso di atto costitutivo
- b) possesso di Statuto
- c) che non perseguano scopo di lucro (che deve espressamente risultare dallo Statuto)
- d) che siano stati costituiti da almeno un anno, abbiano sede sociale ed operino nel Comune di Randazzo da almeno un anno.
- e) che dispongano di adeguata organizzazione e di sufficiente capacità finanziaria al conseguimento dei fini statutari.

Si prescinde dal possesso dell'atto costitutivo e dello Statuto per le Scuole e per gli Istituti di istruzione a carattere pubblico o parificato.

Analoga deroga vale per le Confraternite religiose, nel caso in cui il tradizionale ordinamento interno non preveda né statuto né atto costitutivo.

ART.5
DOCUMENTAZIONE

La documentazione, da presentare in triplice copia, è la seguente:

- 1) Istanza, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'Associazione od Ente (di cui una copia in carta legale), con firma autenticata nei modi di legge, da cui risulti il tipo di intervento richiesto, il motivo per cui si richiede e le finalità che ci si prefigge di raggiungere, nonché tutte le notizie ed informazioni utili per un'oggettiva valutazione da parte degli organismi competenti;
- 2) Programma dettagliato delle manifestazioni con indicazione di massima delle date di svolgimento;
- 3) Piano finanziario delle attività, dettagliato in ogni voce, sottoscritto dallo stesso firmatario dell'istanza;
- 4) Disciplinare debitamente sottoscritto, redatto secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione;
- 5) Atto costitutivo dell'Associazione od Ente, Statuto, descrizione del tipo di attività, elenco soci, ultimo bilancio consuntivo o analogo documento contabile, indicazione dei componenti il Consiglio direttivo e gli Organi Collegiali, ove esistano e siano previsti, salve facendo le deroghe di cui al 3° e 4° comma dell'art.4.

ART.6
ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti inseriti nel piano delle manifestazioni dall'Amministrazione Comunale, riceveranno comunicazione del loro eventuale inserimento nonché dell'ammontare del contributo preventivato, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza. La presentazione delle istanze non costituisce diritto ad accedere al contributo.

ART. 7
EROGAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il soggetto beneficiario, ai fini dell'erogazione e del pagamento del contributo, dovrà trasmettere entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle manifestazioni, pena la perdita del contributo, la seguente documentazione in triplice copia:

- a) relazione illustrativa delle manifestazioni firmata dal legale rappresentante;
- b) rendiconto delle entrate previste (e/o eventuali contributi deliberati da altri enti) e delle uscite;
- c) adeguata documentazione probatoria, anche fotografica o eventuale rassegna stampa, atta a dimostrare l'effettivo svolgimento della manifestazione stessa.

L'erogazione del contributo viene disposta in relazione alle previsioni di bilancio sui capitoli specifici e sulla base del numero delle istanze presentate annualmente dai soggetti indicati all'art.2, nonché della valutazione sull'importanza e validità delle manifestazioni e in rapporto alle finalità promozionali di cui alle lettere b),c),d),e), f), g), del punto 1 del dispositivo.

In casi eccezionali, limitatamente alle manifestazioni ed alle iniziative a carattere religioso, in occasione di ricorrenze o festività, potrà darsi luogo all'anticipazione del contributo, salvo comunque restando l'obbligo di produrre il rendiconto nel termine previsto dal presente articolo.

ART. 8
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'Ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune, alla compatibilità dell'attività con le finalità e i compiti del comune. I parametri da tenere in considerazione per la determinazione

dell'ammontare degli importi dei contributi sono quelli stabiliti all'art. 4 dei criteri adottati con del. di C.C. n. 75/92, avuto riguardo ai diversi settori di intervento.

TITOLO II

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI DI CUI ALLA LETT. B) DELL'ART.2 ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

ART. 9

PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE

Il Comune riconosce il ruolo preminente e la funzione altamente sociale ed educativa che lo sport svolge nell'ambito della formazione e dell'educazione di bambini, adolescenti e giovani e provvede, nei limiti dello stanziamento posto in bilancio, e senza che questo costituisca obbligo o impegno per il futuro, ad erogare contributi alle varie Associazioni e Società Sportive che operano a Randazzo, al fine di incentivare, promuovere e diffondere lo sport, nelle sue diverse discipline.

ART. 10

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi viene disposta dall'Amministrazione comunale tenendo nella dovuta considerazione la disponibilità delle somme stanziare in bilancio allo specifico capitolo di spesa e le istanze da presentarsi annualmente dalle Associazioni e Società sportive nei termini di cui al successivo articolo 12.

ART. 11

REQUISITI

Possono concorrere all'assegnazione dei contributi di cui trattasi le Associazioni e Società sportive che siano in possesso dei seguenti requisiti :

- a) Possesso di atto costitutivo e di Statuto che escluda espressamente lo scopo di lucro
- b) che siano state costituite da almeno un anno, abbiano sede sociale ed operino nel Comune di Randazzo.
- c) che dispongano di adeguata organizzazione e di sufficiente capacità finanziaria al conseguimento dei fini statutari.
- d) essere affiliate alle federazioni sportive nazionali e regionali da almeno un anno;
- e) avere svolto attività sportive con carattere di continuità da almeno un anno.

ART. 12

(PRESENTAZIONE ISTANZE)

Le Associazioni e le società sportive che hanno i requisiti previsti ed intendono beneficiare dei contributi comunali devono presentare regolare istanza in triplice copia (di cui una in carta legale), debitamente firmata, e con firma autenticata nei modi di legge, dal legale rappresentante dell'Associazione o della Società che intende accedere al contributo.

L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno al fine di dare all'Amministrazione comunale la possibilità di elaborare un piano organico e globale di interventi.

ART. 13
DOCUMENTAZIONE

L'istanza deve essere corredata ed accompagnata dalla seguente documentazione:

- 1) Statuto ed atto costitutivo dell'Associazione o Società in originale o in copia autenticata;
- 2) Certificato rilasciato dalla competente federazione attestante lo svolgimento dell'attività sportiva da almeno un anno (oltre quello in corso);
- 3) Certificato comprovante l'affiliazione alla federazione di appartenenza per la stagione sportiva in corso;
- 4) Attestazione, regolarmente vidimata dalla Federazione di appartenenza, con la specifica elencazione delle cariche sociali dell'Associazione o Società;
- 5) Attestazione rilasciata dalla Federazione comprovante l'iscrizione al campionato di competenza o a tornei regolarmente autorizzati, per la stagione sportiva per la quale si richiede il contributo;
- 6) Rilancio preventivo regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione o Società, relativo alla stagione sportiva per la quale si chiede il contributo e consuntivo della stagione precedente;
- 7) Relazione tecnica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività da svolgere nel corso dell'anno (compresa attività giovanile);
- 8) Elenco dei tesserati, regolarmente vistato dalle federazioni sportive di competenza;
- 9) Disciplinare, in triplice copia (di cui una in carta legale) secondo lo schema allegato.

ART.14
PIANO DI RIPARTO

Ai fini della formulazione del piano di riparto, L'Amministrazione comunale terrà conto: dell'importanza del campionato, delle spese da sostenere per le trasferte, del numero dei tesserati, dell'attività complessiva da svolgere e del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del preventivo della stagione sportiva dell'anno in corso. Il piano di riparto è soggetto al parere della Consulta Sportiva, costituita nei termini di legge.

ART.15
ANTICIPAZIONI

Dopo l'approvazione del piano di riparto da parte dall'Amministrazione comunale, alle Associazioni e Società che ne avranno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità di cassa, può essere concessa una anticipazione fino alla concorrenza del 50% del contributo assegnato.

ART. 16
SALDO DEL CONTRIBUTO

Al saldo del contributo si provvederà a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo venne assegnato ed a presentazione della seguente documentazione in duplice copia:

- 1) Conto consuntivo delle entrate e delle uscite con la dichiarazione che tutta la documentazione relativa è conservata presso la propria sede. Alla voce "entrata" devono risultare, tra l'altro, il contributo concesso dall'Amministrazione comunale per l'anno in corso e l'entità di eventuali contributi concessi da Enti pubblici e privati;
- 2) Dettagliata relazione tecnica ,sportiva e finanziaria che illustri ampiamente l'attività svolta, la partecipazione al campionato o ai campionati effettuati e/o alle manifestazioni ed iniziative attuate, per cui si è richiesto il contributo. Entrambi i documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione o Società e devono recare il visto della competente Federazione od Organi cui fanno capo. E' da precisare, infine, che i soggetti beneficiari che non abbiano, nei modi previsti, documentato lo svolgimento

dell'attività sportiva, sono obbligati alla restituzione delle somme ricevute in via di anticipazione, con esclusione dall'assegnazione di contributi per l'anno successivo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 CONTROLLO

Il Comune ha facoltà di controllo sulle attività dei soggetti ammessi a contributo e sull'utilizzazione dei finanziamenti concessi.

ART. 18 DIVIETI E CONDIZIONI

E' fatto divieto di concedere contributi nei settori e per le finalità di cui al presente regolamento senza l'osservanza delle procedure in esso previste.

Per il carattere facoltativo delle sovvenzioni, è, altresì, fatto assoluto divieto ai beneficiari dei contributi di cederli a terzi, anche a copertura parziale di debiti contratti dalla società o organizzazione, pena l'esclusione dall'assegnazione per gli anni successivi.

L'ammissione al contributo non costituisce impegno per l'Amministrazione Comunale, fino a quando il relativo atto deliberativo non sarà munito del visto di esecutività da parte dell'organo di controllo o non sarà divenuto esecutivo secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia (L.R. 44/91).

ART. 19 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Ove l'Amministrazione non riconoscesse raggiunte le finalità per cui il contributo viene concesso può disporre la revoca totale o parziale o chiederne la restituzione.

ART. 20 MANCATA RENDICONTAZIONE

La mancata presentazione della documentazione per il pagamento del saldo obbliga alla restituzione della somma ricevuta in acconto e comporta l'esclusione dall'assegnazione di contributi per l'anno successivo.

ART. 21 PATROCINIO DEL COMUNE ALLE MANIFESTAZIONI

Dalle forme di pubblicità e di informazione sulla manifestazione ammessa a contributo dovrà risultare espressamente il patrocinio del Comune, pena la revoca del finanziamento stesso.

Sono esclusi da detta norma i contributi concessi per le attività di campionato.

La concessione del contributo non comporta alcuna responsabilità del Comune nell'organizzazione e nella gestione dell'attività oggetto del contributo.

ART. 22

AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

Il Comune, nel caso in cui non possa gestire direttamente l'organizzazione di manifestazioni connesse a ricorrenze tradizionali, ha facoltà di affidarla ai soggetti previsti dal presente regolamento, purché legalmente costituiti ed in possesso dei requisiti per poter accedere ai contributi.

ART. 23

PUBBLICITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 30/04/1991, N. 10, periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore al semestre, a cura del responsabile del servizio, dovrà approntarsi un elenco delle concessioni e delle attribuzioni di sovvenzioni deliberate nel periodo precedente. Detto elenco dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato con ogni altro mezzo utile, comprese radio e televisioni locali e la pubblicazione, ove esistente, sull'organo di stampa del Comune. Esso dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.

ART. 24

NORMA DI RINVIO

Per la determinazione degli importi dei contributi si rinvia espressamente ai parametri indicati all'art. 4 dei criteri approvati con delib. di C.C. n. 75 del 1° luglio 1992, alle lettere A) sub1, sub2, sub3, B), C), D), E), F), G).

ART. 25

ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento diverrà esecutivo dopo che saranno state soddisfatte le condizioni e si saranno esaurite tutte le procedure previste in materia dalla normativa vigente.

ALLEGATO A
SCHEMA DI DOMANDA ASSOCIAZIONI O SOCIETA'
PER MANIFESTAZIONI DIVERSE

AL SIG. SINDACO

RANDAZZO

Il sottoscritto _____ nella qualità di legale
rappresentante del (indicare la denominazione dell'Associazione richiedente)
_____, con sede in Randazzo, via
_____, in conformità al regolamento approvato con delib. di
C.C. n. _____ del _____, chiede l'assegnazione di un contributo per la
realizzazione della seguente manifestazione _____

All'uopo allega la seguente documentazione:

(indicare la documentazione prodotta).

Randazzo, lì

(firma del legale rappresentante autenticata ai sensi della Legge 4/1/1968, n. 15)

ALLEGATO B
SCHEMA DI DOMANDA SOCIETA' SPORTIVE
PER ATTIVITA' DI CAMPIONATO

AL SIG. SINDACO
RANDAZZO

Il sottoscritto _____
nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione o Società (indicare la denominazione dell'Associazione o Società (indicare la denominazione dell'Associazione richiedente)
_____ con sede in Randazzo Via
_____ n° _____ Codice fiscale
_____ in conformità della delibera Consiliare
n° _____

CHIEDE

Contributo per la stagione sportiva _____.

Si fa presente che l'Associazione o la Società è stata ammessa a partecipare a:
_____ (specificare la disciplina sportiva ed il campionato o i campionati da svolgere).

Allega i seguenti documenti:

(specificare la documentazione prodotta).

(firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi della legge 4 Gennaio 1968 n. 15).

ALLEGATO A1
DISCIPLINARE ASSOCIAZIONI O SOCIETA'
PER MANIFESTAZIONI DIVERSE

Il sottoscritto _____
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione o Società

_____ (indicare la denominazione
dell'Organo richiedente) con sede in _____
Via _____ n° _____ in relazione
all'istanza presentata al Sig. Sindaco del Comune di Randazzo ai fini di beneficiare del contributo
per (indicare l'oggetto della richiesta) _____

D I C H I A R A

- 1) di accettare le condizioni previste dal regolamento comunale che disciplina la materia.
- 2) Di essere a conoscenza che in tutte le forme di pubblicità dovrà risultare ben evidente il patrocinio del Comune, pena la revoca del finanziamento.
- 3) Di essere a conoscenza che la concessione del contributo non comporta alcuna responsabilità del Comune nell'organizzazione e nella gestione dell'attività oggetto del contributo, che, pertanto, viene sollevato da qualsiasi responsabilità.
- 4) Di essere a conoscenza che il contributo comunale è facoltativo e non dà diritto di continuità per gli anni futuri.
- 5) Di accettare la condizione che l'ammissione al contributo non costituisce impegno per l'Amministrazione comunale fino a quando il relativo atto deliberativo non sarà munito del visto di approvazione da parte dell'Organo di controllo, o non sia divenuto esecutivo nei termini si legge.

(firma del legale rappresentante autenticata ai sensi della legge 4 Gennaio 1968 n. 15).

ALLEGATO B1
DISCIPLINARE SOCIETA' SPORTIVE
PER ATTIVITA' DI CAMPIONATO

Il sottoscritto _____
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione o Società

(
indicare la denominazione dell'Organo richiedente) con sede in _____
_____ Via _____
n. _____ in relazione all'istanza presentata al Sig. Sindaco del Comune di Randazzo ai fini di
beneficiare del contributo per (indicare l'oggetto della richiesta)

D I C H I A R A

- 1) di accettare la condizione che il contributo sarà erogato a fine campionato ed a presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione tecnico – sportiva e finanziaria svolta dalla Associazione o Società nel corso del campionato o dei vari campionati; su entrambi i documenti dovrà essere apposto il visto da parte delle Federazioni sportive competenti;
- 2) di essere a conoscenza che il contributo comunale è facoltativo e che non dà diritto di continuità per gli anni futuri;
- 3) di accettare che il contributo venga elargito all'Associazione o Società senza alcuna facoltà di cessione a terzi;
- 4) di accettare la condizione che, ove l'Amministrazione non riconoscesse raggiunte le finalità del potenziamento delle attività sportive per le quali il contributo viene concesso, potrà revocare tutto o parte del contributo disposto;
- 5) di accettare la condizione che l'ammissione al contributo non costituisce impegno per l'Amministrazione comunale fino a quando il relativo atto deliberativo non sarà munito del visto di approvazione da parte dell'Organo di controllo, o non sia divenuto esecutivo nei termini di legge.

(firma del legale rappresentante autenticata ai sensi della legge 4 Gennaio 1968 n. 15).